



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.C.VIA P.A.MICHELLI  
Via P. A. Michell, 21 00197 ROMA - 10° Distretto  
Tel. 06 3221302 e Tel. Fax 06 32654258  
E-mail rmlc8d8001@istruzione.it

Prot. n.1988/VIII.2

Roma, 31/05/2018

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI**

In applicazione del Regolamento UE n. 679/16 artt. 37-39 e in osservanza  
alle Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (in inglese, Data Protection Officer) WP 29 rev. 01

L'I.C. Via P.A. Michell, con sede in Roma, Via P.A.Michell 21, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Saarbrucken Germania il 06/03/1964, con codice fiscale NCCPMR64C46Z112V e domiciliata per la sua carica presso l'I.C. Via P.A. Michell di Roma

premessi che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*, di seguito anche *RGPD*) e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati Personali (RDP o in inglese DPO, Data Protection Officer) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare un RDP (DPO) «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, par. 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RDP (*Data Protection Officer*) «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, par. 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

considerato che:

- *l'art. 38, par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto Regolamento sulla posizione del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) dispone che:*

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;

- *l'art. 39, par. 1 e 2 del suddetto Regolamento UE sui compiti del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) prevede che:*

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Preso atto che:

- *l'Istituto Comprensivo Via P.A. Micheli è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD (DPO) nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR*

Tanto premesso e considerato, la Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante, all'esito della procedura selettiva esterna di affidamento diretto, basata sugli incontri e colloqui intercorsi e

sulla verifica del possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a RPD (DPO), accertata inoltre l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare

## NOMINA

con la presente la società INFOTEK S.R.L.S. P.I. 14494301006, in persona del suo legale rappresentante - Amministratore Unico Sig. Daniele Perrotta nato a Roma il 04/08/1975 codice fiscale PRRDNL75M0411501B, quale Responsabile della Protezione dei Dati, per quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali.

### 1. OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Via P.A. Micheli si Impegna a:

- mettere a disposizione del RPD (DPO) le risorse e le relative dotazioni logistiche e di risorse umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, in particolare con riferimento alla figura dell'amministratore di sistema ed agli assistenti amministrativi;
- non rimuovere o penalizzare il RPD (DPO) in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD (DPO) eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

### 2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

In qualità di Responsabile nominato, la suddetta società ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. In particolare, dovrà:

- interagire con il Garante, in caso di richieste o di informazioni o effettuazione di controlli o di accessi da parte dell'autorità informare prontamente il "Titolare del Trattamento" nonché il "Responsabile del Trattamento";
- consegnare tempestivamente al "Titolare del Trattamento" nonché al "Responsabile del Trattamento", o comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
- osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati;
- garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l'operato affinché siano garantite le misure minime, necessarie ed adeguate di sicurezza di cui sopra;
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 Reg. UE;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

### 3. EFFICACIA

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto di servizi, di cui costituisce l'allegato n. 1, in corso di esecuzione tra l'I.C. "Via P.A. Micheli" e la società INFOTEK S.R.L.S., e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

#### 4. DURATA E COMPENSO

La presente nomina ha validità di 1 (un) anno a partire dalla data di sottoscrizione/accettazione del collegato e connesso contratto di servizi stipulato tra l'Istituto Comprensivo "Via P.A. Micheli" e la società INFOTEK S.R.L.S.

Per la nomina a RPD (DPO) viene previsto un importo corrispondente all'attività funzionale e necessaria all'espletamento dell'incarico compreso nella somma stabilita e pattuita nel contratto di servizi citato.

#### 5. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### 6. FORO COMPETENTE

Il Foro competente, in caso di qualsivoglia vertenza o questione inerente, derivante, connessa o comunque collegata all'interpretazione del presente contratto, è quello di Roma.

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili e pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Istituto [www.istitutocomprensivoviamicheli.it](http://www.istitutocomprensivoviamicheli.it) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 31/05/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pia Maria Nucetelli

La presente nomina, in unione con il contratto di servizi, viene inviata in duplice copia per la relativa sottoscrizione e apposizione del timbro ivi indicato. Una copia dovrà essere restituita alla INFOTEK S.R.L.S.

Roma, 31/05/2018	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pia Maria Nucetelli Pia Maria Nucetelli
------------------	---

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui ai seguenti articoli: 3. Efficacia condizionata; 4. Durata e compenso; 6. Foro competente.

Per accettazione INFOTEK S.R.L.S.		
Data	Timbro e firma	INFOTEK S.R.L.S. <i>Archi Luabe</i>